BOLLO € 16,00	

AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA STESSA DEVE ESSERE BOLLATA, IN DIFETTO L'AMMINISTRAZIONE SARA' COSTRETTA AD INVIARE LA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE INCOMPLETA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ DI DISTRIBUZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI SALA GIOCHI E APPARECCHI AUTOMATICI. Ai sensi dell'art. 86 comma 1 o 3 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____, codice fiscale _____

residente a _____, prov. _____,CAP _____

in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale;

☐ legale rappresentante della società _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____

via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

CHIEDE

il **RILASCIO** di autorizzazione, per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 86, R.D. 773/1931:

- **comma 1 - apertura di sala giochi;**
- **comma 3 - distribuzione, gestione e installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità;**

a carattere:

- permanente (tutto l'anno);
- stagionale (da un minimo di 60 a un massimo di 240 gg.) dal _____ al _____;

nei locali ubicati in via _____ n. _____,

all'insegna_____,

- **l'effettuazione di giochi leciti** (carte, biliardi e altro mediante rilascio di tabella giochi leciti);
- **per la distribuzione, gestione, messa in esercizio di:**
  - n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
  - n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
    - di cui n. _____ lettera c);
  - n. _____ giostre dondolanti :
    - di cui n. _____ su area privata;

- di cui n. _____ su area pubblica;

❑ n. _____ apparecchi da gioco _____
_____;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- **che la superficie occupata, complessivamente, dai giochi è di mq. _____**
  (la superficie occupata dai giochi non deve superare il 60% della superficie calpestabile);
- **che la sala giochi ha una superficie di mq. _____**
  (superficie calpestabile -sup. pavimento- complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini);
- di non rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)";
  - la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'**allegato B)**:
    - ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
    - ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
    - ❖ nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 110 del TULPS;
- che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nonché della relativa scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni straordinarie e che, in caso di sostituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- di avere la piena disponibilità dei locali indicati, di proprietà di _____ _____ e individuati catastalmente al F._____ Mapp._____ Sub._____, come da agibilità n°_____ del_____;
- che la destinazione d'uso del locale adibito a sala da gioco è conforme alle previsioni urbanistiche e il locale osserva le prescrizioni del regolamento edilizio comunale;
- di rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- i locali sono dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno;
- che i locali sono in possesso di valido certificato di prevenzione incendi rilasciato in data _____ e con validità fino alla data _____ (per locali con capienza superiore ai 100 posti);
- **di svolgere l'attività nel rispetto** delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. 227/2011, nonché dell'art. 8, c. 5, della L. 447/95, e pertanto dichiara:

  <u>in alternativa</u>

  ❑ **che <u>NON PREVEDE</u>** l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo strumenti musicali;

  ❑ **che <u>PREVEDE</u>**:
  - ❑ l'utilizzo di impianti di diffusione sonora;
  - ❑ e /o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
    e produce emissioni di rumore **<u>NON SUPERIORI</u>** ai limiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997;
    <u>Il sottoscritto dichiara inoltre</u> di essere consapevole di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 227/2011 circa l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, **<u>qualora l'attività possa produrre emissioni di rumore superiori ai limiti</u>** stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997 per cui è necessario adottare misure per ridurre o eliminare le emissioni.

Per impianti di diffusione sonora si intendono tutti i dispositivi degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, individuabili per marca, modello e numero di serie, costituenti moduli separati a sé stanti. Televisori, videogiochi, apparecchi radio compatti se contengono al proprio interno i dispositivi di amplificazione e riproduzione del suono non rientrano tra gli impianti di diffusione sonora.

- ❑ **di condurre l'esercizio conforme a quanto dichiarato nella documentazione sull'impatto acustico depositata presso:**
  - ❑ l'Ufficio Attività Produttive, di cui al parere favorevole dell'A.R.P.A. F.V.G. prot. n. _____ del _____;
  - ❑ l'Ufficio Edilizia nella pratica _____;
- ❑ **presenta documentazione di** impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
- ❑ **di nominare rappresentante,** ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come risulta da dichiarazione di cui all'allegato A): il signor _____.

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ elenco degli apparecchi da installare nella sala giochi;
- ❑ copia atto costitutivo/statuto, con estremi di registrazione (se società);
- ❑ allegato A) accettazione nomina rappresentante;
- ❑ n. ____ dell'allegato B) dichiarazione soci;
- ❑ n. 1 planimetria datata e firmata, con le indicazioni relative alle entrate, uscite, vetrine, banchi e casse, in scala 1/100, distinguendo:
  a) la superficie della sala giochi;
  b) le superfici dei servizi (igienici, cucine, depositi, ecc.),
- ❑ richiesta rilascio del parere di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- ❑ consenso scritto del titolare del parere favorevole, rilasciato dall'A.R.P.A. F.V.G.;
- ❑ documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- ❑ n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'autorizzazione (la carenza della marca bollo, comporta l'invio della documentazione fiscalmente incompleta all'Ufficio del Registro);
- ❑ altro _____.

data _____ firma _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B.**: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ firma del dipendente _____

Si ricorda l'obbligo di:

- procedere alla presentazione della denuncia ai fini dell'iscrizione alla tassa smaltimento rifiuti (art. 70 del D.Lgs. 507/93). Per qualsiasi informazione o chiarimento su tale adempimento, l'ufficio tributi resta a disposizione (tel. 0431/409184 – 409129)
- procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività commerciale.

Riferimenti normativi:

D. Dirett. 18 gennaio 2007 del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato dispone:
al comma 3 dell'art. 2 "Numero massimo di apparecchi installabili", del decreto sopra indicato, dispone che: "In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.".
ai commi 3 e 4 dell'art. 3 : "3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., **che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate**. 4.

Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni."

T.U.L.P.S.

Art. 8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (21), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93 - Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 110:

c. 6 Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

c. 7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c. 10 "10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88."